

Proposte di modifiche allo Statuto

Artt. 1 - 5

<p>Art. 1 Finalità e principi direttivi</p> <p>1. Il presente Statuto è espressione fondamentale dell'autonomia dell'Università degli Studi di Brescia secondo i principî di cui all'art. 33 della Costituzione e nei limiti stabiliti dalle disposizioni inderogabili delle leggi dello Stato.</p> <p>2. L'Università degli Studi di Brescia, nel seguito denominata Università o Ateneo, è un'istituzione pubblica, sede primaria della ricerca scientifica e dell'istruzione superiore.</p> <p>3. L'Università ha piena capacità giuridica, che esercita nei limiti del presente Statuto e dell'ordinamento universitario. Essa, nel rispetto dei diritti fondamentali della persona, assume tutte le iniziative e compie tutti gli atti i) idonei a realizzare i proprî fini istituzionali, ii) strumentali - anche indirettamente - ai fini stessi.</p> <p>4. L'Università, per il perseguimento dei propri fini istituzionali, può stabilire rapporti con enti pubblici e privati italiani, stranieri e internazionali attraverso contratti e convenzioni; essa può istituire o partecipare a consorzi e centri interuniversitari o società consortili di ricerca, a fondazioni e ad associazioni di diritto privato, nonché stabilire rapporti con persone fisiche e soggetti giuridici che esercitino attività di impresa o professionali. L'Università può inoltre stipulare convenzioni con enti pubblici e privati per avvalersi di attrezzature e servizi di terzi per lo svolgimento di attività di ricerca e didattiche, finalizzate al completamento della formazione accademica e professionale.</p> <p>5. L'Università può, altresì, federarsi, ovvero fondersi, con altri Atenei, anche limitatamente ad alcuni settori o strutture, al fine di ottimizzare le proprie performance scientifiche, didattiche e gestionali.</p>	<p>Art. 1 Finalità e principi direttivi</p> <p>1. Il presente Statuto è espressione fondamentale dell'autonomia dell'Università degli Studi di Brescia secondo i principî di cui all'art. 33 della Costituzione e nei limiti stabiliti dalle disposizioni inderogabili delle leggi dello Stato.</p> <p>2. L'Università degli Studi di Brescia, nel seguito denominata Università o Ateneo, è un'istituzione pubblica, sede primaria della ricerca scientifica e dell'istruzione superiore.</p> <p>3. L'Università ha piena capacità giuridica, che esercita nei limiti del presente Statuto e dell'ordinamento universitario. Essa, nel rispetto dei diritti fondamentali della persona, assume tutte le iniziative e compie tutti gli atti i) idonei a realizzare i proprî fini istituzionali, ii) strumentali - anche indirettamente - ai fini stessi.</p> <p>4. L'Università afferma il proprio carattere laico, pluralistico ed indipendente da ogni orientamento ideologico, politico ed economico.</p> <p>5. L'Università garantisce la libertà di manifestazione del pensiero, di associazione e di riunione, allo scopo di realizzare il pieno concorso di tutte le sue componenti alla vita democratica dell'Ateneo.</p> <p>6. L'Università promuove la qualità dei luoghi di studio e di lavoro favorendo il rispetto dei principi di sicurezza, ecosostenibilità e salubrità degli ambienti. L'Università favorisce il benessere lavorativo, la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, il superamento delle barriere nei confronti delle persone diversamente abili, la promozione di attività culturali, sportive e ricreative, anche attraverso apposite forme organizzative.</p> <p>7. L'Università, per il perseguimento dei propri fini istituzionali, può stabilire rapporti con enti pubblici e privati italiani, stranieri e internazionali attraverso contratti e convenzioni; essa può istituire o partecipare a consorzi e centri interuniversitari o società consortili di ricerca, a fondazioni e ad associazioni di diritto privato, nonché stabilire rapporti con persone fisiche e soggetti giuridici che esercitino attività di impresa o professionali. L'Università può inoltre stipulare convenzioni con enti pubblici e privati</p>
--	---

	<p>per avvalersi di attrezzature e servizi di terzi per lo svolgimento di attività di ricerca e didattiche, finalizzate al completamento della formazione accademica e professionale.</p> <p>8. L'Università può, altresì, federarsi, ovvero fondersi, con altri Atenei, anche limitatamente ad alcuni settori o strutture, al fine di ottimizzare le proprie performance scientifiche, didattiche e gestionali.</p>
<p>Art. 2 Didattica, ricerca, internazionalizzazione e territorialità</p> <p>L'Università garantisce la libertà di insegnamento e l'autonomia delle strutture didattiche per quanto attiene l'organizzazione dell'offerta formativa e i contenuti scientifici e culturali delle varie discipline nell'ambito dei rispettivi ordinamenti. Compito delle strutture didattiche è anche di garantire la coerenza delle attività formative con le professionalità richieste, e di assicurare il coordinamento dei programmi degli insegnamenti impartiti affinché si realizzino - anche mediante l'utilizzazione di metodologie di e-learning - gli obiettivi stabiliti dagli ordinamenti didattici.</p> <p>2 L'Università provvede a tutti i livelli di formazione universitaria tesi alla preparazione e specializzazione delle diverse figure professionali e scientifiche previste dagli ordinamenti didattici vigenti.</p> <p>3. L'Università può attivare Corsi di alta formazione post-laurea, alla conclusione dei quali sono rilasciati titoli di master universitario di primo e di secondo livello.</p> <p>4. L'Università può organizzare Corsi di perfezionamento, di aggiornamento e di formazione permanente, nonché partecipare alla promozione, organizzazione e realizzazione di servizi culturali e formativi sul territorio.</p> <p>5. Al fine di favorire autonome scelte culturali e professionali, l'Università può attuare servizi di orientamento anche in collaborazione con le scuole secondarie superiori e con altri enti pubblici e privati.</p> <p>6. L'Università può organizzare attività di tutorato, al fine di agevolare e sostenere gli studenti universitari lungo il corso degli studi.</p> <p>7. L'Università, al fine di consentire l'acquisizione di nuove conoscenze, fondamento dell'insegnamento universitario e dello sviluppo culturale e sociale del Paese, fornisce gli strumenti necessari allo svolgimento della ricerca scientifica di base e applicata e</p>	<p>Art. 2 Didattica, ricerca, internazionalizzazione e territorialità</p> <p>L'Università garantisce la libertà di insegnamento e l'autonomia delle strutture didattiche per quanto attiene l'organizzazione dell'offerta formativa e i contenuti scientifici e culturali delle varie discipline nell'ambito dei rispettivi ordinamenti. Compito delle strutture didattiche è anche di garantire la coerenza delle attività formative con le professionalità richieste, e di assicurare il coordinamento dei programmi degli insegnamenti impartiti affinché si realizzino - anche mediante l'utilizzazione di metodologie di e-learning - gli obiettivi stabiliti dagli ordinamenti didattici.</p> <p>2 L'Università provvede a tutti i livelli di formazione universitaria tesi alla preparazione e specializzazione delle diverse figure professionali e scientifiche previste dagli ordinamenti didattici vigenti.</p> <p>3. L'Università può attivare Corsi di alta formazione post-laurea, alla conclusione dei quali sono rilasciati titoli di master universitario di primo e di secondo livello.</p> <p>4. L'Università può organizzare Corsi di perfezionamento, di aggiornamento e di formazione permanente, nonché partecipare alla promozione, organizzazione e realizzazione di servizi culturali e formativi sul territorio.</p> <p>5. Al fine di favorire autonome scelte culturali e professionali, l'Università può attuare servizi di orientamento anche in collaborazione con le scuole secondarie superiori e con altri enti pubblici e privati.</p> <p>6. L'Università può organizzare attività di tutorato, al fine di agevolare e sostenere gli studenti universitari lungo il corso degli studi.</p> <p>7. L'Università, al fine di consentire l'acquisizione di nuove conoscenze, fondamento dell'insegnamento universitario e dello sviluppo culturale e sociale del Paese, fornisce gli strumenti necessari allo svolgimento della ricerca scientifica di base e applicata e</p>

<p>promuove e regola il trasferimento delle conoscenze scientifiche al mondo delle imprese.</p> <p>8. L'Università provvede ad assicurare la conoscenza dei risultati dell'attività scientifica svolta al proprio interno, agevolandone e regolandone l'accesso a chiunque vi abbia interesse.</p> <p>9. L'Università adotta il metodo della programmazione e controllo, e valuta le condizioni di efficacia e di efficienza delle attività didattiche, scientifiche e amministrative delle proprie strutture anche al fine del loro miglioramento.</p> <p>10. L'Università collabora con organismi italiani, stranieri ed internazionali per la definizione e la realizzazione di programmi di cooperazione scientifica e di formazione.</p> <p>11. Al fine di realizzare la cooperazione internazionale, l'Università: a) stipula accordi e convenzioni con atenei e istituzioni culturali e scientifiche di altri Paesi; b) promuove e incoraggia - anche con interventi di natura economica - gli scambi internazionali di professori, ricercatori, personale tecnico, amministrativo e studenti; c) realizza strutture per l'ospitalità di studiosi e studenti, anche in collaborazione con enti terzi.</p> <p>12. L'Università intende sviluppare il proprio ruolo in campo internazionale, in particolare attraverso: a) la promozione di meccanismi di reclutamento di studenti stranieri e l'invio di studenti italiani presso università estere; b) la promozione di accordi per la mobilità accademica tra le università; c) l'adesione ai programmi di ricerca scientifica e sviluppo tecnologico promossi in ambito internazionale; d) la promozione di attività didattico-formative sviluppate con Università e istituzioni straniere, anche al fine del rilascio di titoli congiunti o doppi.</p> <p>13. L'Università contribuisce allo sviluppo economico e sociale del territorio di riferimento attraverso iniziative didattiche e scientifiche a ciò finalizzate con l'obiettivo di valorizzare le componenti distintive del territorio stesso.</p>	<p>promuove e regola il trasferimento delle conoscenze scientifiche al mondo delle imprese.</p> <p>8. L'Università provvede ad assicurare la conoscenza dei risultati dell'attività scientifica svolta al proprio interno, agevolandone e regolandone l'accesso a chiunque vi abbia interesse.</p> <p>9. L'Università adotta il metodo della programmazione e controllo, e valuta le condizioni di efficacia e di efficienza delle attività didattiche, scientifiche e amministrative delle proprie strutture anche al fine del loro miglioramento.</p> <p>10. L'Università collabora con organismi italiani, stranieri ed internazionali per la definizione e la realizzazione di programmi di cooperazione scientifica e di formazione.</p> <p>11. Al fine di realizzare la cooperazione internazionale, l'Università: a) stipula accordi e convenzioni con atenei e istituzioni culturali e scientifiche di altri Paesi; b) promuove e incoraggia - anche con interventi di natura economica - gli scambi internazionali di professori, ricercatori, personale tecnico, amministrativo e studenti; c) realizza strutture per l'ospitalità di studiosi e studenti, anche in collaborazione con enti terzi.</p> <p>12. L'Università intende sviluppare il proprio ruolo in campo nazionale ed internazionale, in particolare attraverso: a) la promozione di meccanismi di reclutamento di studenti stranieri e l'invio di studenti italiani presso università estere; b) la promozione di accordi per la mobilità accademica e del personale tecnico amministrativo tra le università; c) l'adesione ai programmi di ricerca scientifica e sviluppo tecnologico promossi in ambito internazionale; d) la promozione di attività didattico-formative sviluppate con Università e istituzioni straniere, anche al fine del rilascio di titoli congiunti o doppi.</p> <p>13. L'Università contribuisce allo sviluppo economico e sociale del territorio di riferimento attraverso iniziative didattiche e scientifiche a ciò finalizzate con l'obiettivo di valorizzare le componenti distintive del territorio stesso.</p>
<p>Art. 3 Diritto allo studio</p> <p>1. L'Università, in attuazione degli articoli 3 e 34 della Costituzione, promuove l'elevazione culturale dei propri studenti, con particolare attenzione a quelli capaci e meritevoli ma sfavoriti socialmente ed economicamente, attraverso la gestione del diritto allo studio. In particolare, essa concede forme di esonero</p>	<p>Art. 3 Diritto allo studio</p> <p>1. L'Università, in attuazione degli articoli 3 e 34 della Costituzione, promuove l'elevazione culturale dei propri studenti, con particolare attenzione a quelli capaci e meritevoli ma sfavoriti socialmente ed economicamente, attraverso la gestione del diritto allo studio. In particolare, essa concede forme di esonero</p>

<p>totale o parziale da tasse e contributi, e inoltre agevola la frequenza ai Corsi e alle strutture universitarie attraverso la possibilità di usufruire di servizi abitativi e di ristorazione.</p> <p>2. L'Università, individuando nei collegi universitari uno strumento fondamentale di partecipazione, riconosce la residenzialità degli studenti e dei docenti come valore essenziale nel processo educativo e formativo e nella promozione del merito. A tale scopo promuove, sostiene e pubblicizza le attività di servizio agli studenti iscritti ai propri corsi, attività che favoriscono la creazione di comunità tra studenti e docenti finalizzate all'integrazione dei saperi.</p> <p>3. L'Università, nei limiti delle proprie risorse umane e finanziarie, si impegna a dare la massima attuazione allo Statuto dei diritti e dei doveri degli Studenti Universitari.</p>	<p>totale o parziale da tasse e contributi, e inoltre agevola la frequenza ai Corsi e alle strutture universitarie attraverso la possibilità di usufruire di servizi abitativi e di ristorazione.</p> <p>2. L'Università, individuando nei collegi universitari uno strumento fondamentale di partecipazione, riconosce la residenzialità degli studenti e dei docenti come valore essenziale nel processo educativo e formativo e nella promozione del merito. A tale scopo promuove, sostiene e pubblicizza le attività di servizio agli studenti iscritti ai propri corsi, attività che favoriscono la creazione di comunità tra studenti e docenti finalizzate all'integrazione dei saperi.</p> <p>3. L'Università, nei limiti delle proprie risorse umane e finanziarie, si impegna a dare la massima attuazione allo Statuto dei diritti e dei doveri degli Studenti Universitari.</p>
<p>Art. 4 Rappresentanza studentesca</p> <p>1. La rappresentanza elettiva degli studenti è garantita nel Senato accademico, nel Consiglio di amministrazione, nelle Commissioni paritetiche dei Dipartimenti, nelle Strutture di coordinamento per l'attività didattica, nei Consigli di corso di studio e nel Nucleo di valutazione.</p> <p>2. I regolamenti delle singole strutture introducono misure a tutela della rappresentanza studentesca, compresa la possibilità di accesso, nel rispetto della vigente normativa, ai dati necessari per l'esplicazione dei compiti ad essa attribuita. I rappresentanti degli studenti hanno diritto ad accedere agli atti preparatori delle deliberazioni che essi concorrono ad assumere, nel rispetto del segreto d'ufficio. I rappresentanti degli studenti possono accedere anche agli altri atti dell'Università, ove dimostrino di possedere l'interesse previsto dalla legge.</p> <p>3. L'elettorato passivo è attribuito agli iscritti per la prima volta, e non oltre il primo anno fuori corso, ai corsi di Laurea, Laurea magistrale, Dottorato di ricerca e Scuole di specializzazione.</p> <p>4. I mandati elettivi della componente studentesca hanno durata biennale e sono rinnovabili per una sola volta.</p>	<p>Art. 4 Rappresentanza studentesca</p> <p>1. La rappresentanza elettiva degli studenti è garantita nel Senato accademico, nel Consiglio di amministrazione, nelle Commissioni paritetiche dei Dipartimenti, nelle Strutture di coordinamento per l'attività didattica, nei Consigli di corso di studio e nel Nucleo di valutazione.</p> <p>2. I regolamenti delle singole strutture introducono misure a tutela della rappresentanza studentesca, compresa la possibilità di accesso, nel rispetto della vigente normativa, ai dati necessari per l'esplicazione dei compiti ad essa attribuita. I rappresentanti degli studenti hanno diritto ad accedere agli atti preparatori delle deliberazioni che essi concorrono ad assumere, nel rispetto del segreto d'ufficio. I rappresentanti degli studenti possono accedere anche agli altri atti dell'Università, ove dimostrino di possedere l'interesse previsto dalla legge.</p> <p>3. L'elettorato passivo è attribuito agli iscritti per la prima volta, e non oltre il primo anno fuori corso, ai corsi di Laurea, Laurea magistrale, Dottorato di ricerca e Scuole di specializzazione.</p> <p>4. I mandati elettivi della componente studentesca hanno durata biennale e sono rinnovabili per una sola volta.</p>
<p>Art. 5 Pari opportunità</p> <p>1. L'Università promuove pari opportunità tra donne e uomini.</p> <p>2. È istituito un "Comitato unico di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le</p>	<p>Art. 5 Pari opportunità</p> <p>1. L'Università promuove pari opportunità tra donne e uomini parità di genere.</p> <p>2. È istituito un "Comitato unico di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le</p>

discriminazioni”, ai sensi dell’art. 21 della legge 183/2010 e dell’art. 7, comma 11 del presente Statuto.

discriminazioni”, ai sensi dell’art. 21 della legge 183/2010 e dell’art. 7, comma 11 del presente Statuto.